

Irpef. Con il 2009 terminano numerose detrazioni d'imposta I docenti perdono gli sconti sulle spese per la formazione

Giorgio Gavelli

Terminano con il 2009 (salvo ripensamenti del legislatore) alcune detrazioni Irpef che avevano caratterizzato gli ultimi periodi d'imposta, e che troveremo ancora (per le spese sostenute l'anno scorso) nei modelli 730 e Unico da presentare nel 2010.

FINE CORSA

Addio al bonus del 19% per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico

Forse per motivi di cassa, o forse per evitare di disperdere le risorse in troppi "rivoli", né la Finanziaria 2010 né il Dl 194/09 «milleproroghe» (almeno nella versione in attesa di conversione in legge) presentano alcuni sconti d'imposta che erano diventati piuttosto abituali e che ci si poteva anche

aspettare divenissero a regime.

Per quanto riguarda il trasporto locale, l'articolo 1, comma 309, della Finanziaria 2008 aveva introdotto una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19%, sulle spese sostenute da persone fisiche per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Al massimo la spesa poteva essere pari a 250 euro, per cui la detrazione arrivava fino a 48 euro. L'estensione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 era intervenuta grazie all'articolo 2, comma 7, della Finanziaria 2009.

Con il comma 207 della Finanziaria 2008 era stata invece introdotta, a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale), la possibilità di detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese documentate (con fattura o ricevuta fiscale) sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazio-

ne. La misura, prorogata al 2009 dall'articolo 2, comma 5, della Finanziaria 2009, poteva essere fruita fino a un importo massimo delle spese pari a 500 euro, per cui l'importo della detrazione fruibile era pari, al limite, a 95 euro.

Nel modello 730/2010, gli importi che consentono le citate detrazioni vanno indicati ai righi da E19 a E21, mentre in Unico PF 2010 (ancora in bozza) l'ammontare delle spese sostenute va indicato ai righi da RP19 a RP 21, con il codice «32» per lo sconto che si riferisce ai docenti, e con il codice «33» per il trasporto locale.

Con la circolare 18/E/09, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che attribuiscono il diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l'accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari. La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi ac-

quistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

L'agevolazione per il trasporto locale è stata oggetto di approfondimento nella circolare 19/E/2008. Con il termine «abbonamento» si intende il titolo di trasporto che consente di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono dunque beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio con durata oraria. Inoltre, il titolo di viaggio non nominativo deve essere conservato e corredato da un'autocertificazione resa dal contribuente, per attestare che l'abbonamento è stato acquistato per sé stesso o per un familiare a carico.

In seguito alla mancata previsione in Finanziaria, analoghe spese sostenute nel 2010 non danno più diritto ad alcun risparmio fiscale.

La Finanziaria 2009 aveva invece trasformato in un beneficio a regime la detrazione dall'imposta lorda (nella misura del 19%) delle spese relative al pagamento di rette per la frequenza degli asili nido (per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

